

# Svalutazione titoli congelata

Pagina a cura

DI GIOVANNI VALCARENCHI  
E RAFFAELE PELLINO

**C**on il testo "aggiornato" del documento interpretativo n.11 si completa il quadro di riferimento per la redazione dei bilanci 2023. Il documento interpretativo analizza, infatti, sul piano tecnico-contabile, il regime derogatorio di cui all'articolo 45, comma 3-octies e seguenti del dl 73/2022 (convertito in L. 122/2022), esteso ai bilanci 2023 dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14/9/2023. Come per il passato, il decreto ministeriale del 14/9/2023 ha ampliato al 2023 il regime derogatorio, "considerato il permanere di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati finanziari". Con l'intervento sarà, dunque, possibile valutare i titoli iscritti nell'attivo circolante ai medesimi valori risultanti dal bilancio precedente, evitando la svalutazione in base al valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta salva l'ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole. Trattandosi di una "facoltà" resta, tuttavia, possibile continuare ad adottare il criterio ordinario di valutazione. Con la revisione del documento interpretativo ci si è limitati ad aggiornare i riferimenti temporali contenuti nel testo del documento, senza incidere in modo sostanziale. Sul piano soggettivo, è bene ricordare che la norma derogatoria è applicabile ai soggetti "diversi" da quelli che adottano i principi contabili internazionali e al-

le imprese di assicurazione italiane che, ai sensi dell'articolo 91 comma 2 del dlgs 209/2005, redigono il bilancio di esercizio in conformità al dlgs 173/1997. Sul piano oggettivo, invece, la norma derogatoria è applicabile a tutti i titoli iscritti nell'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, per esempio nel bilancio al 31 dicembre 2022, sia ai titoli acquistati nell'esercizio 2023. In tal caso, la società che si avvale della deroga valuta i titoli non immobilizzati al costo di acquisto e non al valore risultante dall'ultimo bilancio approvato. La deroga può essere applicata a tutti i titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato ovvero a specifici titoli, ancorché emessi dal medesimo emittente ma di specie diversa, motivando adeguatamente la scelta effettuata in nota integrativa. Previsto, poi, uno specifico obbligo di destinazione degli utili a riserva. In particolare, il documento interpretativo ricorda che le società che si avvalgono della facoltà di non svalutare devono destinare a una riserva indisponibile gli utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti nell'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (o il costo di acquisizione per i titoli acquistati nell'esercizio 2023) e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento del bilancio, al netto del relativo onere fiscale. Qualora gli utili dell'esercizio o le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non sono sufficienti a costituire la riserva indisponibile per l'ammontare determinato, la società destina a tal fine

gli utili degli esercizi successivi. Trattasi, in ogni caso, di un obbligo che il decreto aggan- gancia alla "necessità, nell'attuale contesto, di prevedere adeguati presidi patrimoniali".

Con il documento Interpretativo n.11 l'Oic conferma, quindi, la facoltà di applicare la norma solo ad alcune categorie di titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato (per esempio, titoli con diverso ISIN di uno stesso emittente) senza considerare la norma derogatoria come una scelta di politica contabile da applicarsi a tutti i titoli iscritti nell'attivo circolante.

Nell'ambito della nota integrativa, le società che si avvalgono della deroga sono tenute a fornire informazioni circa: a) le modalità con cui si sono avvalse della suddetta deroga, indicando i criteri seguiti per l'individuazione dei titoli oggetto di deroga; e b) la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio e il relativo valore desumibile dall'andamento del mercato e le motivazioni per cui hanno ritenuto la perdita temporanea.

Inoltre, dal momento che la norma è rivolta a eliminare le perdite dei titoli iscritti nel circolante per quei titoli valutati al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, è chiaro che gli strumenti finanziari "derivati", valutati con un criterio differente e soggetti a una classificazione differente (attivo o passivo) a seconda del loro fair value, non ricadono nell'ambito di applicazione della norma derogatoria.

— © Riproduzione riservata —



## La facoltà di deroga viene esclusa se il minor valore è durevole

Niente facoltà di deroga alle regole standard se il minor valore desumibile dall'andamento del mercato assume carattere "durevole". Nel documento Interpretativo n.11, l'organismo di contabilità conferma l'indicazione secondo cui non è consentito l'utilizzo della deroga nei casi in cui gli elementi che rendono accertato il minor valore espresso dal mercato alla data di chiusura dell'esercizio intervengono dopo tale data.

È il caso, per esempio, della rilevazione delle perdite conseguenti alla vendita dei titoli sul mercato dopo la chiusura dell'esercizio. Al riguardo, il documento interpretativo Oic n.3 aveva precisato che, nel caso in cui, tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di approvazione del bilancio, i titoli siano ceduti a un corrispettivo inferiore a quello risultante dall'applicazione della deroga, le attività devono essere iscritte, in ossequio ai princi-

pi generali di prudenza e competenza, "al (minor) valore di vendita nei limiti della perdita che sarebbe stata iscrivibile in base all'andamento del mercato".

Pertanto, non pare possibile ricorrere alla norma derogatoria laddove il minor valore del titolo, così come risultante dal mercato, assuma il carattere della "certezza" entro la data di approvazione del bilancio, come nel momento del realizzo. In tale eventualità, i titoli vanno valutati in base al criterio ordinario di cui all'articolo 2426 co.1 n.9 del codice civile. La finalità della deroga, infatti, è quella di evitare di apportare svalutazioni di attività finanziarie correnti sulla base di valori desunti da un mercato che versa in una situazione eccezionale di crisi e che potrebbe esprimere valori non corretti. Così, per esempio, si consideri un titolo iscritto per 100 euro nel bilancio al 31 dicembre 2022, il cui

valore di mercato al 31 dicembre 2023 è pari 70 euro, che viene venduto per 70 euro a febbraio 2024, prima della formazione del bilancio. Al 31 dicembre 2023 la perdita di 30 euro è considerata durevole in quanto è confermata dalla vendita di febbraio 2024. Pertanto, al 31 dicembre 2023 il titolo è iscritto a 70 euro. Se, invece, il titolo viene venduto per 80 euro a febbraio 2024, la perdita al 31 dicembre 2023 è considerata durevole solo per 20 euro, in quanto la vendita avvenuta per 80 euro dimostra che la perdita per 10 euro non ha carattere durevole. In tal caso, al 31 dicembre 2023 il titolo è iscritto a 80 euro. Di contro, nel caso in cui la vendita di febbraio 2024 avvenisse a 60 euro la perdita da rilevare nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 sarebbe pari a 30 euro, in quanto l'ulteriore perdita di 10 euro è di competenza dell'esercizio successivo. Altra eventualità, correlata a

eventi successivi, che potrebbe avere riflessi sull'applicabilità o meno della norma derogatoria, si lega al deterioramento della situazione economico-patrimoniale dell'emittente quale evento capace di modificare la valutazione circa l'esistenza di perdute durevoli.

In particolare, se il deterioramento costituisce l'effetto di situazioni preesistenti, il valore di costo e i titoli dovranno essere ordinariamente svalutati. Di contro, se il deterioramento della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, intervenuto dopo la data di riferimento del bilancio, è conseguenza di un evento eccezionale, intervenuto dopo la data di riferimento del bilancio, è conseguenza di un evento eccezionale, attribuibile al successivo esercizio, le valutazioni di fine esercizio devono essere effettuate senza tenere conto dell'evento in questione anche se di questi occorre fornire adeguata informativa in nota integrativa.

© Riproduzione riservata

### La scelta del regime derogatorio

Disposizione allargata al 2023	L'Oic ha pubblicato il documento interpretativo n.11 a seguito della pubblicazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14/9/2023 che ha esteso a tutto il 2023 l'applicazione della norma salva titoli, a seguito della conversione in legge del dl 131/2023
Cautela richiesta dalla norma	La società che esercita la facoltà destina a riserva indisponibile utili di ammontare pari alla "differenza" tra i valori iscritti nell'ultimo bilancio annuale approvato (o il costo di acquisizione per i titoli acquistati nell'esercizio) e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento del bilancio, al netto del relativo onere fiscale
Niente deroga per i derivati	La deroga non si applica agli strumenti finanziari derivati ancorché gli stessi possano rientrare nell'attivo circolante. Gli strumenti finanziari derivati sono valutati, ai sensi del comma 1, n. 11-bis, dell'articolo 2426 codice civile, al fair value alla data di rilevazione iniziale e a ogni data di chiusura del bilancio